

# **Regolamento per la gestione del canile comunale di Vibo Valentia**

## **ART. 1 GESTIONE**

1) Il Comune di Vibo Valentia gestisce, tramite convenzione con Enti o Associazioni protezioniste, riconosciute con D.P.G.R o D.P.R., il canile comunale di cui all'Ordinanza del 16/7/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7/9/2009 n.207.

2) Il Canile di Vibo Valentia, può ospitare i cani randagi e vaganti ritrovati all'interno del proprio territorio.

## **ART. 2 – CATTURA, CUSTODIA, RESTITUZIONE DEI CANI VAGANTI E AFFIDAMENTO TEMPORANEO**

1) Su richiesta di questo Comune, sono soggetti a cattura tramite unità operativa del servizio Veterinario dell'A.S.P.:

- a) i cani randagi;
- b) i cani vaganti sul territorio comunale qualora il proprietario non sia nelle immediate vicinanze.

2) Durante le operazioni di cattura sarà presente, ove possibile, un vigile urbano o un incaricato che dovrà controllare, prima e, successivamente, redigere apposito verbale. Le operazioni di cattura dovranno avvenire nel rispetto dell'animale, evitando inutili maltrattamenti e utilizzando apposite gabbie a scatto. Per i casi particolarmente difficili, si ricorrerà all'uso di anestetici a mezzo cerbottana o fucile previo accordo con il servizio veterinario – settore randagismo dell'A.S.P che nominerà un medico veterinario per l'esecuzione della cattura.

3) Le femmine in allattamento non possono, in nessun caso, essere separate dalla prole. Gli animali catturati saranno ricoverati presso il canile sanitario comunale di Vibo Valentia e sottoposti da parte del servizio veterinario, a controllo sanitario e verifica della presenza del tatuaggio o microchip identificativo.

4) Il servizio veterinario provvederà, d'ufficio, all'iscrizione, anche nei casi in cui l'animale sarà restituito e, in caso di soggetto randagio, l'animale sarà microcippato e iscritto all'anagrafe canina come di proprietà del Comune. Salvo nei caso di richiesta di ritiro da parte del proprietario, il soggetto dovrà rimanere in quarantena per il tempo ritenuto opportuno dal Veterinario di servizio, presso la struttura sanitaria. Dopo tale periodo, laddove non pervengano richieste di adozione e non sia possibile la reimmissione sul territorio, ai sensi della L.R 41/1990 come modificata dalla L.R.3/2000, il soggetto sarà affidato alla struttura del canile rifugio. Qualora, per la presenza del tatuaggio o microchip, sia possibile risalire al proprietario, il servizio veterinario contatterà l'interessato indicando le modalità di ritiro del soggetto.

5) Il recupero viene effettuato anche in caso di infermità o morte del cane sopravvenuta dopo la chiamata. In caso di morte dell'animale l'operatore del recupero effettua una ripresa fotografica. Il servizio è svolto all'interno del territorio comunale e negli altri territori eventualmente convenzionati.

6) E' possibile l'affidamento temporaneo dei cani ricoverati presso il canile sanitario, prima dei 60 giorni previsti. Lo stesso diventerà definitivo allo scadere del 60° giorno dalla cattura e, pertanto, l'affidatario diventerà proprietario a tutti gli effetti. All'atto dell'affidamento è necessario il nulla osta sanitario del Servizio Veterinario.

### **ART. 3 - INGRESSO DEI CANI AL CANILE**

#### **1) CRITERI**

Al canile accedono prioritariamente:

- a) i cani in stato di abbandono, vaganti, ritrovati o segnalati da persone che non sono le legittime proprietarie;
- b) a titolo gratuito i cani sequestrati;
- c) a titolo gratuito i cani di proprietà, se già iscritti in anagrafe e microcippati di persone non abbienti decedute.

Le richieste di rinuncia di proprietà di cucciolate vengono annotate in un'apposita lista d'attesa e devono essere segnalate, al servizio guardie zoofile presenti sul territorio ed ai servizi comunali e provinciali di protezione e controllo della popolazione canina e felina.

Le rinunce di proprietà di cucciolate accolte vengono registrate oltre che nel registro di carico e scarico dei cani, nel registro dei recuperi. I casi di rinuncia di proprietà di cucciolate ripetitive devono essere segnalati al Sindaco al fine dell'emissione di motivato provvedimento che vieti all'interessato l'ulteriore detenzione di cani.

#### **2) ABBINAMENTO E INSERIMENTO NUOVI CANI NEI BOX**

Gli abbinamenti dei cani che devono coabitare nello stesso box o negli stessi spazi, vengono effettuati da persona che conosce bene i cani del canile anche con la collaborazione delle associazioni animaliste ed eventualmente anche di un rieducatore e tener conto delle caratteristiche fisiche dei cani, dei loro caratteri e della loro "provata" compatibilità. Gli abbinamenti e l'inserimento di un nuovo cane nei box devono avvenire di mattino per consentire agli addetti di verificare la compatibilità fra gli animali nell'arco della giornata. Gli spostamenti dei cani da un box all'altro devono essere limitati all'indispensabile e decisi dal gestore in collaborazione con l'eventuale rieducatore e le associazioni animaliste.

I motivi degli spostamenti vanno annotati sulla scheda anagrafica dei cani.

Il numero di cani per ogni box deve essere massimo di 4, simili fra loro per taglia e ciascun cane deve disporre di uno spazio non inferiore ai mq. 6.

Il rapporto dei box di isolamento deve essere di 1 a 10.

#### **3) CUCCIOLI**

I cuccioli devono essere posti in quarantena in un apposito settore e tenuti sempre separati dagli adulti ad eccezione della madre. Nel caso di cuccioli senza la madre si può sopperire con un adulto regolatore.

#### **4) RIEDUCAZIONE**

È previsto un servizio di rieducazione di cani aggressivi, traumatizzati, o con comportamenti ripetitivi o autolesionisti, provenienti da maltrattamenti o da lungo stato di abbandono.

Il servizio è svolto dal rieducatore con l'eventuale ausilio degli operatori e/o dei volontari rappresentanti delle associazioni animaliste, sulla base di corsi di formazione e aggiornamento. L'organo di indirizzo e controllo previsto dal successivo art.12 individua il profilo del rieducatore.

## **5) CURA ED IGIENE QUOTIDIANE**

Tutte le mattine, all'inizio delle attività gestionali e tutte le sere prima della chiusura delle operazioni, viene fatta, da parte degli operatori, la ricognizione di tutti i box per la verifica dello stato di salute dei cani ospitati. Eventuali anomalie devono essere immediatamente segnalate al veterinario di servizio.

I box devono essere dotati di cuccie in materiale lavabile e disinfettabile in numero sufficiente rispetto al numero dei cani presenti nei box, idonee alle dimensioni del cane, e devono essere da lui accessibili agevolmente. Per i cani anziani e/o debilitati, rispetto all'idoneità dell'alloggio si richiede parere del veterinario di servizio.

I contenitori per l'acqua devono essere non rovesciabili e maneggevoli per consentire il loro lavaggio e la sostituzione quotidiana dell'acqua. Il contenitore deve essere posto in modo tale da evitare l'esposizione al sole e l'inquinamento da urine e feci da parte dei cani dei box confinanti.

## **6) PULIZIA DEI BOX**

Tutte le mattine, dopo aver fatto uscire i cani dai box, viene effettuata la pulizia dei box con acqua corrente.

I box vengono poi asciugati con tira-acqua e solo successivamente alla loro perfetta asciugatura possono essere fatti rientrare i cani.

La pulizia dei box comprende la pulitura giornaliera delle cuccie (parte interna ed esterna) o pedane, siano esse poste all'interno o all'esterno della struttura.

Non possono essere depositate nelle aree interne ed esterne al canile materiali in modo disordinato e alla rinfusa.

Al termine delle operazioni di pulizia tutti gli attrezzi, (scope, palette, secchi e quant'altro) vanno scrupolosamente lavati e riposti in luogo a ciò destinato.

## **7) GESTIONE RIFIUTI**

All'interno del canile deve essere effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti; tali rifiuti saranno conferiti negli appositi contenitori posti nei pressi della struttura, gli escrementi dovranno essere immessi nella fossa IMHOF predisposta assicurando la pulizia della zona circostante la stessa. La pulizia dei muri va effettuata in modo da non consentire il formarsi di ragnatele.

## **8) AREE DI SGAMBATURA E LORO PULIZIA**

Tutti i cani, ad eccezione di quelli posti in quarantena, ed altri casi specifici indicati dal veterinario di servizio, devono essere sgambati quotidianamente per circa 1 ora nelle apposite aree secondo un programma deciso dal gestore e preventivamente comunicato alle associazioni.

Le aree di sgambatura devono essere possibilmente ricoperte da uno strato di sabbia o di altro materiale drenante dello spessore di almeno 10 cm.

La loro pulizia viene effettuata quotidianamente mediante l'asportazione delle feci, mentre almeno una volta ogni due mesi da aprile a settembre e quando necessario nel restante periodo dell'anno, viene effettuata la loro disinfestazione (con prodotti idonei) dagli ectoparassiti. Allo stesso modo devono essere effettuate la pulizia e la disinfestazione dei recinti di custodia su fondo a terra battuta/sabbia. Ove vi sia erba questa non deve superare i 30 cm di altezza.

## **9) PULIZIA E MANUTENZIONE DEI LOCALI E SPAZI -**

a) La pulizia dei locali e spazi interni ed esterni del canile viene effettuata quotidianamente.

Periodicamente, il gestore esegue per settore di intervento, il controllo, la verifica, la riparazione, il ripristino ed il mantenimento di tutte le strutture fisse e mobili interne al canile (pulitura espurghi, controllo serrature, ecc...). Analogamente vengono attuate tutte le misure di prevenzione dagli infortuni per gli operatori ed i visitatori e gli interventi per la messa in sicurezza degli impianti, delle apparecchiature e degli accessori presenti e/o utilizzati.

Il servizio di manutenzione ordinaria comprende inoltre, la cura ed il ripristino del materiale presente come fondo nelle aree di sgambatura e lo sfalcio e la cura del verde, in base alle condizioni climatiche e stagionali (almeno 3 volte l'anno e comunque ogni qualvolta viene fatta richiesta da parte del veterinario del canile) avendo particolare cura nel rimuovere spighette pericolose per la salute dei cani.

b) La derattizzazione sarà effettuata a cura del Comune costantemente con esche poste in luoghi non accessibili ai cani e in appositi contenitori antidispersione e comunque a seconda delle necessità stagionali.

Si dovranno, inoltre, apporre appositi cartelli di avvertenza come previsto dalle vigenti normative; una planimetria del canile a disposizione degli organi di vigilanza riporterà l'ubicazione delle esche nonché il prodotto utilizzato ed il suo principio attivo.

c) La disinfezione e la disinfestazione dei box sarà effettuata almeno una volta al mese. In caso di presenze di patologie infettive, la disinfezione sarà giornaliera. I prodotti usati dovranno consentire il riutilizzo delle aree trattate entro un tempo ragionevolmente breve e senza apportare danno alcuno agli animali ed alle cose. E' fatto divieto di utilizzare prodotti in polvere per la loro facile dispersione nell'ambiente anche in presenza di ectoparassiti (pulci e zecche), la disinfestazione, considerata la tossicità dei prodotti da utilizzare, deve effettuarsi ciclicamente, rispettando le condizioni ambientali ed i tempi biologici dei parassiti stessi.

## 10) CIBO

Il cibo sarà distribuito, con cadenza giornaliera, possibilmente alla stessa ora, 11.30-12.30 e/o 16.00/17.00 per 365 giorni l'anno. Ai cuccioli, fino ai tre mesi di vita, il cibo va somministrato tre/quattro volte al giorno a distanza di almeno tre ore. La quantità del cibo da somministrare a ciascun cane verrà stabilita dal veterinario ASP mediante una tabella dietetica.

L'alimentazione dovrà rispettare i valori dietetici relativamente ai cani custoditi; gli alimenti dovranno essere preferibilmente di tipo secco bilanciato (crocchette) o umido preconfezionato per cani in casi particolari, non scaduti; non sono ammessi pastoni con residui di mense e/o pane e/o sfarinati. L'acqua deve essere sempre presente, contenuta in recipienti inossidabili, e sostituita, con temperature superiori ai 25 °C, almeno ogni 6-8 ore.

I cani vengono alimentati esclusivamente con mangimi composti integrati.

La commessa al produttore viene assegnata dal gestore solo previa verifica scritta da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ASP dell'appropriatezza del prodotto. Qualora il gestore, per qualunque motivo, intenda sostituire il mangime in uso con un altro, deve rinnovare la richiesta di verifica dell'idoneità del prodotto al Servizio Veterinario dell'Azienda ASP e solo successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte di questo, può adottare il nuovo mangime. La fornitura può essere sospesa in qualsiasi momento quando una verifica da parte dell'Azienda ASP evidenzia problemi di non idoneità del cibo.

In casi particolari (cuccioli, cani vecchi, o cani in terapia) può essere autorizzato (sempre da parte del Servizio Veterinario ASP) l'utilizzo di altri prodotti. Il cibo viene somministrato almeno una volta al giorno nei box preventivamente puliti.

Ai cani di grossa taglia la somministrazione viene effettuata frazionata in due momenti.

Il cibo avanzato durante la giornata deve essere rimosso prima della chiusura delle operazioni serali e non può essere riutilizzato.

Il posizionamento delle ciotole deve essere tale da ridurre al minimo le tensioni fra i cani e l'inquinamento da feci e urine da parte dei cani dei box adiacenti. Il numero di ciotole deve essere uguale al numero dei cani ospitati.

## **ART. 4 IDENTIFICAZIONE**

### **1) MICROCHIPS**

Tutti i cani ospitati presso il canile sono identificati mediante microchips.  
I costi dei microchips e di tutte le spese di identificazione sono a carico della ASP.

### **2) SCHEDE ANAGRAFICHE E SANITARIE – PRESTAZIONI SANITARIE**

Al momento dell'ingresso del cane al canile deve essere compilata da parte del gestore, la scheda anagrafica contenente la data di accesso al canile, i motivi dell'accesso (con indicazione del luogo di ritrovamento, ecc...) il nome del cane (se già noto, oppure il nuovo nome che verrà assegnato), la presunta età, il numero di identificazione, foto ecc.....

Il cane in entrata deve essere posto nel reparto di quarantena per il periodo stabilito dal veterinario di servizio che è comunque di almeno dieci giorni, che provvede alla visita clinica dell'animale entro 24 ore, ed entro sette giorni alla verminazione, alle vaccinazioni ed ai trattamenti profilattici che ritiene più opportuni.

Nella stagione primavera-estate deve essere prestata ai cani la profilassi della filaria o leishmaniosi, nelle modalità che il veterinario responsabile riterrà più opportuno e secondo i termini noti per la prevenzione di dette malattie. Se il cane conferito nella struttura presentasse già la malattia, gli dovranno essere assicurate le cure necessarie e a distanza di almeno sei mesi dovrà essere ripetuto il test.

Gli interventi chirurgici che si rendono necessari per la salute dell'animale durante la sua permanenza nella struttura di ricovero, saranno a carico dell'A.S.P.

Il veterinario di servizio effettua il giro di visite sui box esterni almeno una volta la settimana. Il personale deve collaborare con il veterinario di servizio per l'effettuazione di tutte le prestazioni che vuole effettuare sulla condizione igienico sanitaria del canile, ivi comprese le operazioni di inserimento dei microchips che devono essere fatte durante la visita d'ingresso. Il personale addetto provvede a segnalare immediatamente al veterinario di servizio qualsiasi cambiamento sospetto o manifesto dei cani.

Periodicamente (almeno due volte l'anno e ogni qual volta si renda necessario) devono essere effettuati trattamenti antiparassitari a tutti i cani presenti, a questi si dovranno aggiungere quelli ambientali da estendere a tutta la struttura sia essa in muratura o prefabbricata comprese le parti esterne (concentrati maggiormente nel periodo estivo).

La scheda sanitaria viene aggiornata ogni qualvolta il cane presenti problemi sanitari, con l'annotazione delle patologie e delle terapie praticate, con l'apposizione della firma da parte del veterinario di servizio che ha condotto l'accertamento. Ogni foglio della scheda sanitaria deve riportare il nome del cane ed il numero di identificazione.

Le schede devono essere conservate accuratamente in apposito archivio.

Le schede anagrafiche e sanitarie devono essere mostrate a richiesta, anche verbale negli orari di accesso al pubblico, ai referenti delle associazioni di volontariato animaliste e alle guardie zoofile presenti sul territorio, mentre alle persone intenzionate all'adozione possono essere mostrate solo le schede sanitarie.

### 3) REGISTRI

Il personale addetto deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico, nel quale deve essere riportata la data di entrata e quella della eventuale uscita, i dati anagrafici.

Qualora il proprietario del cane in entrata sia sconosciuto, deve essere annotata la zona di provenienza. Devono inoltre essere registrati i dati segnaletici del cane. Nel registro vengono inoltre riportati i dati relativi al periodo di sequestro, alla cessione, alla eliminazione eutanasica, ed alla morte degli animali; in quest'ultimo caso deve essere riportata la causa della morte da parte del veterinario di servizio competente che, procede anche a visitare periodicamente il registro.

I dati riportati nel registro di carico e scarico sono all'evenienza confrontati con le segnalazioni del registro cani smarriti. Ogni due mesi i dati di entrata ed uscita (adozioni, restituzione ai legittimi proprietari, decessi) devono essere trasmessi alle autorità sanitarie As competente per territorio per l'aggiornamento dell'anagrafe canina regionale e per i controlli di vigilanza .

### 4) VETERINARIO DEL CANILE

Il veterinario di servizio è responsabile della scorta farmaceutica presente nell'ambulatorio, comunica e concorda mensilmente i propri orari di presenza al Responsabile dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.S.P. di Vibo Valentia.

Il veterinario di servizio redige la scheda sanitaria di ogni cane e ne è responsabile della compilazione e dell'aggiornamento in ogni occasione. Il veterinario di servizio può chiedere la collaborazione degli operatori, compatibilmente al normale svolgimento delle loro mansioni per le prestazioni che voglia effettuare nella conduzione igienico-sanitaria del canile.

Nei casi di emergenza, a specifica richiesta del veterinario di servizio, gli operatori sono sempre tenuti a collaborare.

Il veterinario di servizio attua tutti i provvedimenti utili a salvaguardare il benessere e la salute dei cani informandone il gestore, siano essi di tipo chirurgico, terapeutico, d'urgenza, profilattico o di laboratorio.

Il veterinario di servizio è responsabile della prescrizione e della somministrazione delle terapie e può incaricare gli operatori, previo accordo con gli stessi, alla somministrazione dei farmaci, registrando il tutto nella scheda sanitaria.

### 5) STERILIZZAZIONE

Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani mediante l'ovaristerectomia e tutti gli interventi chirurgici che si rendono necessari per la salute dell'animale durante la sua permanenza nella struttura di ricovero sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari ASP, come prevede la L.R. 4/90, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.

Le Aziende Unità Sanitarie Locali, in collaborazione con le associazioni animaliste, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano ed attuano programmi per la sterilizzazione.

Gli interventi di ovaristerectomia, sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi Veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati. Gli interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Azienda Unità Sanitaria Locale, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati.

L'animale sterilizzato deve essere ricoverato in un box da solo per almeno una settimana dopo l'intervento; trascorso il periodo di tempo ritenuto opportuno dal veterinario dovranno essere tolti i punti di sutura.

Annualmente l'organo di indirizzo e controllo, previsto dall'art.12, relaziona agli uffici preposti sullo stato di controllo delle nascite e sullo stato di salute dei cani ospitati.

## ART. 5 ADOZIONI

1) I cani randagi ospiti del canile e quelli ritrovati ma non reclamati dai proprietari entro il termine di 60 gg. dalla data del ricovero, possono essere ceduti, tramite adozione, a privati che diano garanzia di buon trattamento.

Le pratiche di adozione dei cani vengono seguite dal veterinario di servizio del canile in collaborazione con le associazioni volontarie animaliste per quanto concerne la compatibilità fra le peculiarità caratteriali dell'animale e le richieste dell'adottante.

Alle persone recidive nella rinuncia di proprietà non possono essere affidati cani in adozione.

Ogni cane deve essere consegnato alla persona che intende adottarlo, già sverminato, esente da leishmaniosi, vaccinato da non oltre 10 mesi, dotato di microchip e, se femmina adulta, sterilizzata.

Nel caso di patologie o terapie in atto al momento dell'adozione, viene data informazione al nuovo proprietario con possibilità della loro prosecuzione a carico del gestore del canile.

Qualora, in casi del tutto eccezionali, venga data in adozione una femmina adulta non sterilizzata oppure un cucciolo femmina, per la quale non sia stato ancora possibile procedere alla sterilizzazione, viene fatto sottoscrivere all'adottante un impegno vincolante volto a riportare la femmina per la sterilizzazione in data concordata a carico dell'AUSL.

Al momento dell'adozione del cane, unitamente ai documenti di affido, deve essere consegnato all'affidatario anche il libretto sanitario in modo che il nuovo padrone ed il veterinario che si prenderanno cura dell'animale abbiano un quadro sanitario ben delineato.

Degli avvenuti affidamenti dovrà essere data espressa comunicazione a:

- Servizio veterinario competente
- Guardie eco zoofile presenti sul territorio provinciale.

2) I cani non possono essere ceduti a persone residenti fuori della Regione Calabria.

Solamente in casi particolari, se l'adottante fornisce serie e comprovate garanzie, su parere dell'organo di indirizzo e controllo previsto dal successivo art.12, il cane può essere ceduto ad un non residente nella Regione Calabria.

In caso di richiesta di adozione di cani che potrebbero diventare oggetto di combattimenti, maltrattamenti, riproduzione incontrollata, oppure richiesti per scopo di guardia o per la sostituzione di cani scomparsi o morti per casi di avvelenamento o incompatibilità di vicinato o con altri animali, è prevista una adeguata valutazione dei richiedenti, che può dare luogo a richiesta di informazioni ulteriori sulla loro condotta, sul possibile domicilio e sulle capacità di gestire il cane privatamente e in luoghi pubblici. A tale scopo il richiedente viene invitato a fornire le proprie generalità ed a presentarsi una seconda volta, dopo un periodo utile al fine di far eseguire – alle guardie zoofile e ad eventuali altri enti interpellati – gli accertamenti necessari per l'esito della valutazione.

3) E' vietato dare in adozione o affidare qualsiasi cane a soggetti riconosciuti colpevoli di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali.

Qualora si presenti questa situazione, la richiesta deve essere segnalata immediatamente alle guardie zoofile presenti sul territori ed ai servizi di polizia amministrativa e giudiziaria.

In tutti gli altri casi è comunque prevista una valutazione sui richiedenti, da parte degli operatori, del veterinario di servizio e dei volontari delle associazioni animaliste e la possibilità di raggiungere e controllare/far controllare (nel caso di adozione extraterritoriale previo accordi scritti con i

sponsabili di associazioni animaliste o di guardie zoofile del luogo di destinazione, oppure su garanzia di un esponente locale delle stesse) lo stato di benessere del cane.

4) I cani posti sotto sequestro per maltrattamento e successivamente confiscati non possono essere restituiti o dati in adozione ai precedenti proprietari.

#### **ART. 6** **RICONSEGNA CANI RITROVATI AI LORO PROPRIETARI**

1) Nella stessa giornata in cui è avvenuto il ritrovamento, l'ASP competente deve provvedere a verificare la proprietà qualora il cane sia tatuato o dotato di microchip mediante accesso all'anagrafe canina, e a darne immediata informazione al legittimo proprietario affinché possa provvedere a riprenderlo in consegna.

2) Nel caso non risulti possibile individuare il proprietario del cane, il gestore trasmette alla Polizia Municipale una scheda segnaletica del cane per confrontarla con eventuali segnalazioni di smarrimento pervenute.

3) Al proprietario del cane ritrovato e restituito viene applicata la tariffa giornaliera per la permanenza al canile come da contratto stipulato con l'Ente appaltante

4) Nel caso in cui il cane risulti sprovvisto di microchip, dovrà esserne fornito prima della riconsegna.

#### **ART. 7** **ORARIO DI SERVIZIO E DI APERTURA AL PUBBLICO**

1) L'orario di servizio del canile è concordato tra l'Ente gestore e l'associazione che ha in gestione la struttura di ricovero; esso deve tener conto:

- a) delle necessità di trattamento e cura dei cani ricoverati;
- b) della gestione ordinaria della struttura (pulizia degli spazi utilizzati, espletamento di compiti amministrativi, ecc.);
- c) dell'orario di apertura al pubblico;
- d) delle urgenze dovute al ricovero di cani feriti e/o incidentati.

2) Al fine di favorire l'adozione degli animali ivi ospitati, i rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero sono aperti al pubblico tutti i giorni, (escluso un giorno da concordare con il Comune e l'ASP in base alle esigenze della struttura ), e comunque in una fascia oraria non inferiore alle 36 ore settimanali sia in orario antimeridiano che pomeridiano, compreso i festivi . L'orario di apertura al pubblico dovrà essere esposto in modo visibile e sullo stesso dovrà essere indicato il numero di telefono del gestore.

Negli stessi orari, e comunque negli orari di servizio, un operatore risponde alle chiamate telefoniche.

È sempre attiva una segreteria telefonica che fornisce informazioni sugli orari di apertura e sulle emergenze.

3) Il ritiro da parte dei proprietari dei cani ritrovati può avvenire in qualunque giornata e in qualunque orario compatibilmente con la presenza in servizio degli operatori.

## **ART. 8**

### **COMPITI E FUNZIONI DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO**

Agli operatori del canile, oltre a quanto previsto all'art. 4, compete:

- a) tenere le chiavi della struttura e provvedere all'apertura e alla chiusura della stessa;
- b) compilare e tenere aggiornato il registro dei cani in entrata e in uscita;
- c) rapportarsi con l'utenza;
- d) coadiuvare i medici veterinari nelle funzioni ad essi attribuite su richiesta dei medici stessi.
- e) i rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini per lo svolgimento dell'attività della struttura previa autorizzazione dell'ufficio competente che redigerà apposito elenco dei volontari.

## **ART. 9**

### **DECESSI – EUTANESIA – SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE**

1) I decessi, naturali e non, di cani che si verificano presso la struttura di ricovero, devono essere prontamente comunicati all'ASP e al comune competente. Devono inoltre essere prontamente consegnate all'ASP le copie dello smaltimento, effettuate da apposita ditta, relativo alle spoglie degli animali deceduti presso la struttura.

Dei decessi e della loro causa deve essere data informazione alle associazioni animaliste che operano sul territorio mediante comunicazione scritta entro 24 ore.

Entro 24 ore successive alla comunicazione, le associazioni animaliste hanno diritto di richiedere accertamenti o l'autopsia a loro spese.

I cani ritrovati morti nel canile o soppressi, sono eliminati nel rispetto della normativa vigente dopo la procedura sopra indicata.

*In caso di morte di un cane per negligenza ed incuria da parte del gestore, la rescissione del contratto di gestione è immediata.*

2) Le soppressioni per gravi e incurabili malattie sono proposte dal veterinario di servizio e concordate con le associazioni zoofile e protezioniste del territorio iscritte all'albo regionale.

La soppressione per eutanasia deve essere preceduta da anestesia profonda ed effettuata esclusivamente (nei casi previsti dalla legge 281/91) dal veterinario responsabile e con motivazione riportata per iscritto sul documento sanitario dell'animale.

3) Le spoglie dei cani deceduti o soppressi presso il Canile devono essere smaltite nel rispetto della normativa vigente.

## **ART. 10**

### **RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE VOLONTARIE**

1) Ogni associazione animalista nomina un proprio referente di cui dà comunicazione scritta al gestore.

I volontari delle associazioni animaliste all'interno del canile devono essere muniti di tessera di riconoscimento che attesti l'adesione all'associazione di provenienza.

Presso il canile viene istituito un registro dei volontari composto da due sezioni: nella prima deve essere tenuto aggiornato, dal referente della associazione di volontariato, l'elenco degli associati abilitati a prestare la loro opera presso il canile, nella seconda devono essere registrate e sottoscritte dagli interessati le presenze giornaliere di ogni singolo volontario

2) L'orario di accesso nel canile per il personale volontario deve coincidere con l'orario di lavoro osservato dal personale del canile.

Presso l'infermeria del canile è istituita una agenda utilizzabile per segnalare problemi sanitari degli animali ospitati con firma di presa visione da parte del veterinario di servizio.

3) L'aggiudicatario dovrà consentire, a norma di legge, l'accesso senza preavviso e nell'arco di tutto l'orario di servizio (diurno), a tutte le strutture di ricovero, custodia e assistenza animali, magazzinaggio, preparazione, cottura e distribuzione alimenti (anche se in siti diversi), con diritto di documentazione fotografica, ai responsabili delle associazioni animaliste o protezionistiche che all'atto dell'entrata esibiranno documento di riconoscimento personale e autorizzazione scritta dell'Ufficio Tutela Animale del Comune di Vibo ove esiste e in assenza del quale dal Sindaco. Potranno inoltre essere pattuite altre forme di collaborazione. La copertura assicurativa dei volontari sarà a carico dei volontari o delle associazioni di appartenenza.

4) L'attività svolta dai volontari consiste normalmente nelle seguenti attività:

-fare sgambare i cani, collaborare agli abbinamenti dei cani nei box, collaborare alla toelettatura;

-accompagnare i visitatori al canile e fornire loro tutte le informazioni relative ai cani di cui si propone l'adozione;

-partecipare alle iniziative promosse dal Comune, dal gestore del canile, anche in collaborazione con ASP, scuole e svolgere tutte le attività concernenti la sensibilizzazione dei cittadini e degli studenti al problema del randagismo e alla tutela degli animali da affezione.

I volontari muniti di tessera di riconoscimento hanno il diritto di prendere visione in tempo reale a richiesta, anche verbale, delle schede anagrafiche e sanitarie dei cani ospitati.

5) Le associazioni animaliste presenti sul territorio e iscritte all'albo regionale possono richiedere che vengano fatte visite e diagnosi mediante professionisti esterni di loro fiducia a loro spese qualora lo ritengano opportuno.

## ART. 11 ORGANICI

L'aggiudicatario dovrà garantire i servizi di cui al presente capitolato, tenuto conto della normativa in materia, tramite un numero di operatori adeguato al numero massimo di capi/cane presenti nel canile (almeno 1 operatore ogni 60 cani), dipendenti o incaricati, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge, anche sanitari, nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci. Tutti i fabbricati e le strutture del canile di custodia e del sito di preparazione degli alimenti e le attrezzature utilizzate, anche se ubicati in luoghi diversi, dovranno essere a norma con la 626/94; norme e nome del responsabile della sicurezza dovranno essere leggibili su un cartello visibile. L'aggiudicatario potrà inoltre avvalersi anche di volontari, purché debitamente formati e sotto la sua diretta responsabilità. L'aggiudicatario comunicherà al Comune l'elenco del personale operante all'interno della struttura, segnalando, entro 30 giorni, le sostituzioni che nel corso della gestione dovessero verificarsi.

Gli operatori inseriti nelle attività oggetto del capitolato dovranno portare un cartellino di riconoscimento, tenere rapporti corretti con il cittadino, essere in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste.

L'aggiudicatario del servizio di gestione del canile è tenuto ad esibire copia dei documenti contabili all'Ente Appaltante a fine anno e ogni qualvolta questi ne faccia richiesta.

**ART. 12**  
**ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO**

1) Viene istituito un organismo con funzioni di indirizzo e di controllo" semestrale" nella gestione del canile composto da:

- un rappresentante del Comune di Vibo Valentia;
- un rappresentante dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL;
- un rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
- un rappresentante di ciascuna associazione animalista presente sul territorio e legalmente riconosciuta).

E' escluso da tale funzione l'ente gestore.

2) I compiti e le funzioni di tale organismo sono le seguenti:

- definire le strategie di gestione del canile;
- controllare l'esecuzione dei contenuti e delle prescrizioni del presente Regolamento;
- individuare il profilo del rieducatore (Art. 3);
- stabilire i criteri e verificare le condizioni di ammissibilità nei casi di rinuncia di proprietà;
- fornire pareri in ordine alle richieste di adozione provenienti da persone non residenti nella Regione Calabria
- fornire pareri in ordine alla determinazione delle tariffe per i cani catturati e restituiti ai legittimi proprietari;
- definire le linee guida per i rapporti con le associazioni;
- svolgere le funzioni di controllo sia in ordine alla gestione del canile sia in ordine al rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento;
- incentivare le adozioni mediante manifestazioni in luoghi pubblici;
- promuovere campagne di sensibilizzazione presso le scuole di ogni ordine e grado.

3) L'Organo di controllo dovrà almeno una volta l'anno, ed in ogni caso ad ogni cambio di gestione, effettuare un censimento di tutti gli animali ospitati nella struttura mediante lettura del microchip. Della predetta attività dovrà essere redatto apposito verbale.

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e sullo svolgimento delle attività oggetto del servizio, anche effettuando controlli in ogni momento e senza preavviso alcuno, al fine di verificare il buono stato di mantenimento degli animali ricoverati.

**ART. 13**  
**SANZIONI**

Ogni inadempimento o infrazione ad alcune prescrizioni di cui al presente regolamento, sarà contestata a norma della legge 241/1990 e s.m.i. con invito a voler presentare eventuali scritti difensivi entro sette giorni. Nel caso in cui le giustificazioni fornite non risultassero soddisfacenti, sarà facoltà del responsabile del servizio, per ogni inadempienza contestata applicare una penale da € 300 a €1.000,00 che sarà defalcata dal pagamento del canone mensile e nei casi più gravi, procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento danni

**ART. 14**  
**CONCLUSIONI**

1) Sono esclusi dalla convenzione i canili o rifugi che non dispongono di strutture a norma dei parametri fissati dal presente regolamento.

- 2) Per tutto ciò che non è previsto nel presente regolamento valgono le vigenti leggi nazionali e regionali in materia. Le convenzioni con canili privati conterranno le parti del regolamento che non risultino in conflitto con regolamenti e ordinamenti delle strutture medesime.